



Linee di politiche per il personale. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità.

a cura di ANCI - Dipartimento Politiche per il Personale e Relazioni Sindacali dei Comuni

Bologna, 19 gennaio 2016



Indice

- *Le misure in materia di dirigenza pubblica*
- *Le misure in materia di turn-over di personale*
- *Le misure in materia di trattamento economico accessorio*
- *Le misure in materia di rinnovi contrattuali per il comparto pubblico*
- *Le misure per le Città metropolitane*

Le misure in materia di dirigenza pubblica (1/2)

Comma 219. Indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti al 15-10-2015

I posti dirigenziali delle pubbliche amministrazioni vacanti alla data del 15 ottobre 2015 sono resi indisponibili, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Eventuali incarichi conferiti sulle posizioni dirigenziali di cui sopra dopo la predetta data, cessano di diritto il 1° gennaio 2016, con risoluzione dei relativi contratti.

La disposizione fa salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo il 1 gennaio 2016, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito al 31 dicembre 2015, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti al netto di quelli resi indisponibili ai sensi di quanto prescritto dalla norma.



Le misure in materia di dirigenza pubblica (2/2)

Comma 221. Ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali

Si stabilisce che Regioni ed Enti locali provvedano alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

La disposizione afferma, al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici:

- il superamento del vincolo di esclusività per i dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale;
- Il superamento dell'obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), laddove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con tale misura.

Le misure in materia di turn-over di personale (1/7)

Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente

Nel triennio 2016-2018 Regioni ed Enti locali possono procedere ad assunzioni di **personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale** nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25%** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Si tratta di una disposizione particolarmente critica per i Comuni, in quanto abbatte drasticamente le percentuali di turn-over ridefinite peraltro dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, e interviene nella delicata fase di attuazione dell'art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015, che ha fortemente compresso il regime assunzionale dei Comuni a fronte dell'esigenza di ricollocare il personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province.



Le misure in materia di turn-over di personale (2/7)

Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente.

Esclusioni (1)

Si sottolinea come tale limitazione del turn-over:

- non riguardi il **personale di qualifica dirigenziale**, per il quale rimangono pertanto in vigore le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, fermi gli adempimenti di cui al comma 424 della legge n. 190/2014, relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province;

Pertanto:

Dipendenti: 25% nel triennio 2016-2018;

Dirigenti: 80% nel 2016 e nel 2017, 100% dal 2018;



Le misure in materia di turn-over di personale (3/7)

Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente.

Esclusioni (2) ...

- non si applichi al personale assunto attraverso le procedure di mobilità disciplinate dall'art. 1, commi 421 e ss. della legge n. 190/2014, dalle Città metropolitane e dalle Province: anche in tal caso valgono le percentuali ordinariamente previste dalla legislazione vigente;
- non valga, solo per l'anno 2016, per gli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, per i quali, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quater del decreto legge n. 90/2014 è previsto un turn over pari al 100 per cento della spesa del personale cessato;

Pertanto:

Personale in mobilità da Città metropolitane e Province: 100% nell'anno 2016

Enti «virtuosi»: 100% nell'anno 2016



Le misure in materia di turn-over di personale (4/7)

Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente.

Esclusioni (3) ...

- non riguardi il personale dei Comuni istituiti a seguito di fusioni intervenute dall'anno 2011, e le Unioni di Comuni, per i quali il successivo **comma 229** stabilisce che possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- non riguardi altresì i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali il **comma 762** fa salva la disciplina di maggior favore stabilita dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006, che consente l'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Pertanto:

Fusioni post 2011 e Unioni di Comuni: 100% dall'anno 2016

Comuni < 1.000: 100% dall'anno 2016



Le misure in materia di turn-over di personale (5/7)

Comma 228. Riduzione turn-over per il personale non dirigente.

Esclusioni (4)

Rimane ferma per tutti gli Enti locali la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibile delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto – legge n. 90/2014 (come modificato dal DL EELL 2015).

NB: trattasi di capacità assunzionali non riservate alla ricollocazione del personale soprannumerario (Nota ANCI 9/7/2015; Del. Sez. Autonomie 26 e 28/2015)

Pertanto:

Comuni < 1.000, Unioni, Fusioni: 100% + capacità residue ultimo triennio

Comuni > 1.000: 25% dall'anno 2016; 100% per ricollocazione soprannumerari nel 2016 + capacità residue ultimo triennio



Le misure in materia di turn-over di personale (6/7)

Comma 234. Ripristino del regime ordinario di reclutamento del personale

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), ha previsto un sostanziale blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni, finalizzato a destinare le relative capacità assunzionali all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province e delle Città metropolitane.

Questa nuova previsione, fortemente voluta dall'ANCI, consente il **superamento del blocco assunzionale nei Comuni situati nelle Regioni presso le quali si sia completato il processo di mobilità del personale**. In particolare si stabilisce lo sblocco delle procedure di reclutamento che reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov».



Le misure in materia di turn-over di personale (7/7)

Comma 760. Deroga sanzioni patto 2015 per mobilità del personale soprannumerario

Al fine di favorire la ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, ai **Comuni che nel 2015 non hanno rispettato il patto di stabilità** non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni.

In merito ai **tempi medi di pagamento**, si evidenzia che con la sentenza 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione.



Le misure in materia di trattamento economico accessorio (1/3)

Comma 226. Fondi per la contrattazione integrativa

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2014, le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

La previsione introdotta dal comma 226, accogliendo parzialmente le richieste dell'ANCI, consente di **compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 (riduzione della DO Dirigenziale) , certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228 (risparmi da turn-over) della legge in commento.**



Le misure in materia di trattamento economico accessorio (2/3)

Comma 235. Compensi riassegnabili al Fondo

Viene eliminata la possibilità di riassegnare al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio i compensi percepiti dai dipendenti nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate, che devono essere riversati, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione, all'amministrazione di appartenenza.



Le misure in materia di trattamento economico accessorio (3/3)

Comma 236. Tetto alle risorse per il trattamento accessorio

A decorrere dal 2016, e fino all'adozione dei decreti attuativi della legge delega Madia sul lavoro e sulla dirigenza pubblica, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle PPAA, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Si tratta di una sostanziale riedizione della norma contenuta nell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, che aveva cessato di avere efficacia a gennaio 2015.



Le misure in materia di rinnovi contrattuali per il comparto pubblico

Comma 469. Oneri per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni non statali

Per il personale degli Enti locali e delle altre amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono posti a carico dei rispettivi bilanci, e i criteri per la relativa determinazione sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la PA, di concerto con il MEF, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione. A norma del successivo comma 470 tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.



Le misure per le Città metropolitane

Comma 770. Polizia provinciale. *attuata i contenuti dell'Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, richiesto dall'ANCI e dall'Upi a Governo e Regioni, stabilendo che nel caso in cui per effetto di norme regionali, le funzioni e il personale di polizia amministrativa locale vengano riassegnati a Città metropolitane e Province, la dotazione organica di tali enti viene incrementata delle medesime unità di personale.*

Commi 768-769. Personale in mobilità verso il Ministero della Giustizia. *Tanto il personale collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della Giustizia nel bando esperito a valere sulle risorse dell'art. 30, comma 2.3 del D.Lgs. n. 165/2001, che quello che transita al Ministero della Giustizia con le procedure di cui all'art. 1, comma 425, della L. n. 190/2014, vengono acquisiti dall'amministrazione della Giustizia a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.*

